

## Regolamento previdenziale del pilastro 3a

### Preambolo

In base all'atto costitutivo della HBL Fondazione di previdenza 3a e alle disposizioni di legge vigenti in materia di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza. Per una maggiore leggibilità, viene utilizzato in modo uniforme il termine «titolare della previdenza», che comprende persone di entrambi i generi.

### Art. 1 Scopo e principi fondamentali

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) da parte della HBL Fondazione di previdenza 3a (di seguito denominata «Fondazione») nei confronti dei titolari della previdenza e dei loro superstiti.

2. Le basi giuridiche sono in particolare:

- L'art. 82 LPP (previdenza individuale vincolata),
- la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD),
- la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID),
- l'ordinanza sulla deducibilità fiscale dei contributi versati a forme di previdenza riconosciute (OPP 3),
- l'atto costitutivo della HBL Fondazione di previdenza 3a,
- il regolamento organizzativo e di gestione (ROG),
- il regolamento sulle commissioni e sui costi, nonché eventuali regolamenti d'investimento.

3. Le disposizioni imperative della legge e dell'ordinanza prevalgono sulle norme del presente regolamento.

### Art. 2 Circolo dei titolari di previdenza e rapporto previdenziale

1. La Fondazione stipula convenzioni di previdenza con persone fisiche che dispongono di una previdenza nel pilastro 3a fiscalmente ammessa, nel rispetto delle disposizioni fiscali applicabili.

2. Il rapporto previdenziale ha inizio con:

- a) la stipula di un contratto previdenziale (in forma scritta o elettronica, ad esempio tramite e-banking, app partner o altri canali digitali) tra la Fondazione e il titolare della previdenza, e
- b) l'accredito del primo versamento su un conto previdenziale 3a assegnato alla Fondazione.

3. La Fondazione gestisce i rapporti previdenziali nell'ambito della propria struttura «umbrella». A tal fine collabora con partner di distribuzione (in particolare la Hypothekarbank Lenzburg AG, altre banche Finstar, gestori patrimoniali indipendenti e partner fintech). Il partner contrattuale del titolare della previdenza in relazione alla previdenza del pilastro 3a è tuttavia sempre la HBL Fondazione di previdenza 3a.

4. Un titolare della previdenza può detenere più rapporti previdenziali presso la Fondazione, purché ciò sia conforme alle disposizioni di legge e fiscali. La Fondazione può stabilire, per motivi organizzativi, un numero massimo di rapporti previdenziali per ciascun titolare di previdenza.

### Art. 3 Apertura e gestione dei conti e dei depositi previdenziali

1. La Fondazione stabilisce presso quali banche può essere investito il patrimonio previdenziale. A tal fine collabora in particolare con la Hypothekarbank Lenzburg AG e con altre banche del gruppo Finstar.

2. Nell'ambito di ciascun rapporto previdenziale, la Fondazione gestisce:

- un conto previdenziale 3a (soluzione conto) oppure
- un conto previdenziale 3a con soluzione titoli, collegato a un deposito previdenziale 3a (deposito titoli).

3. I conti e i depositi sono gestiti dal punto di vista tecnico-bancario presso la rispettiva banca partner, ma rimangono economicamente di proprietà della Fondazione a favore dei titolari della previdenza e dei loro beneficiari.

4. Il titolare della previdenza sceglie, nell'ambito dell'offerta di prodotti della Fondazione:

- il tipo di conto (solo conto o conto con soluzione titoli),
- eventualmente la strategia d'investimento o il prodotto d'investimento previdenziale per il deposito previdenziale 3a.

I dettagli (strategie di investimento, caratteristiche dei prodotti, profili di rischio, costi) sono riportati nella relativa documentazione dei prodotti, nelle schede informative e nel regolamento di investimento.

5. Nel caso di soluzioni esclusivamente basate su conti, la Fondazione può prevedere termini di preavviso (ad es. 30 giorni). Il termine decorre dal momento in cui la Fondazione riceve tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti.

6. L'apertura dei rapporti previdenziali può avvenire tramite moduli cartacei o in modo completamente digitale tramite e-banking o applicazioni partner. La Fondazione può prescrivere l'utilizzo di determinati canali e processi (ad es. percorsi di onboarding digitale).

7. Sul conto previdenziale 3a viene applicato un tasso d'interesse stabilito dalla banca che gestisce il conto d'intesa con il Consiglio di fondazione. Gli interessi vengono calcolati annualmente in via posticipata e aggiunti all'avere previdenziale al 31.12 dell'esercizio.

8. Il patrimonio previdenziale 3a investito è soggetto alle opportunità e ai rischi degli investimenti in titoli scelti. Non vi è alcuna garanzia di mantenimento del valore o di rendimento minimo. Eventuali perdite vanno a carico dell'avere previdenziale del titolare di previdenza.

9. La Fondazione può chiudere o sostituire strategie o prodotti d'investimento. In tal caso, informa i titolari della previdenza interessati e offre loro una variante d'investimento alternativa. Qualora non venga effettuata alcuna scelta entro il termine stabilito, la Fondazione può definire una strategia sostitutiva conformemente al regolamento d'investimento o alle condizioni del prodotto.

#### **Art. 4 Versamenti e limiti contributivi**

1. I versamenti del titolare della previdenza non devono superare gli importi massimi annuali consentiti dalla normativa fiscale. Fanno fede le disposizioni legislative e fiscali in vigore nell'anno di versamento.

2. Il titolare della previdenza decide liberamente, entro i limiti previsti dalla legge, in merito a:

- l'ammontare dei propri versamenti (fino al rispettivo importo massimo),
- la periodicità dei versamenti (ad es. mensili, annuali, irregolari).

3. I versamenti vengono accreditati sul conto previdenziale 3a nell'anno civile in cui vengono registrati presso la banca che gestisce il conto. È esclusa la contabilizzazione retroattiva a esercizi fiscali precedenti.

4. La Fondazione ha il diritto di correggere o rimborsare i versamenti qualora questi non siano considerati, ai sensi del diritto tributario, come contributi a una previdenza del pilastro 3a riconosciuta o siano stati effettuati manifestamente a torto.

#### **Art. 5 Esigibilità del capitale previdenziale (età di riferimento e differimento)**

1. L'intero capitale previdenziale (saldo del conto, compreso il valore del deposito) diventa di norma esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento AVS del titolare della previdenza.

2. Il titolare della previdenza può richiedere il versamento del capitale previdenziale al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

3. Se il titolare della previdenza dimostra di percepire ancora un reddito da lavoro soggetto all'AVS dopo aver raggiunto l'età di riferimento AVS, può proseguire il rapporto previdenziale e differire la percezione delle prestazioni fino a un massimo di 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

4. La Fondazione può richiedere, ai fini del differimento della prestazione, la prova del proseguimento dell'attività lavorativa (ad es. busta paga, estratto AVS, conferma del datore di lavoro o dell'autorità fiscale).

5. Sono ammessi prelievi parziali, nella misura in cui siano consentiti dalla legge e la Fondazione li preveda nelle proprie procedure. La Fondazione può stabilire importi minimi e un numero massimo di prelievi parziali.

6. In caso di decesso o al verificarsi di un evento ai sensi degli articoli da 6 a 8, il capitale previdenziale diventa esigibile indipendentemente dall'età raggiunta.

#### **Art. 6 Pagamenti in contanti prima del raggiungimento dell'età di riferimento**

1. Un pagamento in contanti del capitale previdenziale prima del raggiungimento dell'età di riferimento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge, in particolare se:

- il titolare della previdenza lascia definitivamente la Svizzera,
- il titolare della previdenza intraprenda un'attività lucrativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria,
- sono soddisfatti i requisiti per un pagamento in contanti in relazione all'invalidità.

In questi casi, il capitale previdenziale può essere versato anticipatamente se

- sussista un'invalidità totale ai sensi dell'assicurazione invalidità (AI),
- il titolare della previdenza deve cessare completamente o prevalentemente la propria attività lavorativa, e
- sono soddisfatti i requisiti previsti dall'OPP 3.

2. Per i titolari di previdenza sposati o che vivono in un'unione registrata, per i pagamenti in contanti è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

#### **Art. 7 Prestazione in caso di decesso**

1. Se il titolare della previdenza muore prima della scadenza del capitale previdenziale, l'avere previdenziale disponibile (saldo del conto e titoli) diventa esigibile come capitale in caso di decesso.

2. Hanno diritto al capitale in caso di decesso i beneficiari secondo l'ordine di beneficiari di cui all'art. 8.

3. Il capitale in caso di decesso viene erogato dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari per l'accertamento del diritto. La Fondazione può richiedere in particolare i seguenti documenti:

- certificato di morte ufficiale,
- certificato ereditario o documenti equivalenti,
- documenti comprovanti il rapporto con il beneficiario (ad es. certificato di matrimonio/unione registrata, prova della convivenza, prove di mantenimento).

4. Il capitale in caso di decesso non rientra nell'eredità ai sensi del diritto civile, ma viene erogato esclusivamente alle persone beneficiarie nel rispetto delle disposizioni fiscali e previdenziali.

#### **Art. 8 Prestazione in caso di decesso – Beneficiari**

1. Sono ammesse come beneficiarie le seguenti persone:

a) in caso di vita, il titolare della previdenza;  
b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato di seguito:

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
2. i discendenti diretti, nonché le persone fisiche che sono state sostenute in misura significativa dalla persona deceduta, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle,
5. gli altri eredi, con esclusione della collettività.

2. Il titolare della previdenza può designare uno o più beneficiari tra quelli indicati al capoverso 1, lettera b, punto 2, e specificarne i diritti.

3. Il titolare della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1, lettera b, numeri 3–5 e di specificare i loro diritti.

Se la ripartizione non è determinata in modo univoco, la distribuzione tra i beneficiari interessati avviene in parti uguali.

4. Qualora sussista una convivenza ai sensi del paragrafo 1, lettera b, la persona avente diritto deve dimostrare alla Fondazione la convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni precedenti il decesso del titolare della previdenza. La Fondazione non è tenuta a individuare attivamente potenziali conviventi o altre persone non registrate.

5. Le persone che hanno causato intenzionalmente il decesso del titolare della previdenza sono escluse dal diritto di beneficiare, a condizione che al momento in cui la Fondazione ne venga a conoscenza non sia ancora stato effettuato alcun pagamento. La prestazione che si rende disponibile spetta al beneficiario successivo della stessa categoria o di quella successiva.

#### **Art. 9 Promozione della proprietà d'abitazione (PPA)**

1. Il capitale previdenziale può essere utilizzato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione (PPA) ad uso proprio, in particolare per:

- l'acquisto o costruzione di un'abitazione per uso proprio,
- le partecipazioni in immobili ad uso proprio (ad es. quote di cooperative),
- il rimborso di prestiti ipotecari su un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

2. La promozione della proprietà d'abitazione può avvenire tramite:

- prelievo anticipato del capitale previdenziale oppure
- costituzione di pegno del capitale previdenziale o del diritto a future prestazioni previdenziali.

3. I dettagli (importi minimi secondo l'OPP 3, tipologie di immobili ammessi, obblighi di prova, scadenze, obblighi di rimborso in caso

di vendita, ecc.) sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dalla scheda informativa PPA emanata dalla Fondazione, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Per i titolari di previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per i prelievi anticipati e le costituzioni in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

#### **Art. 10 Versamento, cessione, costituzione in pegno (ad eccezione del PPA) e interessi di mora**

1. La Fondazione versa le prestazioni, di norma, solo a:

- al titolare della previdenza stesso oppure
- ai beneficiari ai sensi dell'art. 8 in caso di decesso.

2. La cessione o la costituzione in pegno dei diritti derivanti dal presente rapporto previdenziale sono ammesse solo nell'ambito delle disposizioni di legge relative alla promozione della proprietà d'abitazione (PPA). Qualsiasi cessione o costituzione in pegno che esuli da tali disposizioni è inefficace nei confronti della Fondazione.

3. I pignoramenti o i provvedimenti di sequestro disposti per legge vengono eseguiti nel rispetto delle disposizioni imperative.

4. La Fondazione può richiedere, ai fini del versamento, la prova dell'identità e delle coordinate bancarie del beneficiario ed è autorizzata a richiedere ulteriori documenti per adempiere ai propri obblighi di legge (in particolare in materia di imposta alla fonte e di antiriciclaggio).

5. Il versamento del capitale previdenziale è soggetto all'obbligo di comunicazione ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva e alla tassazione secondo il diritto federale e cantonale.

6. Il versamento viene effettuato in franchi svizzeri su un conto indicato dall'avente diritto. In caso di pagamenti all'estero, eventuali spese e fluttuazioni dei cambi possono essere a carico del beneficiario.

7. La Fondazione non è tenuta a corrispondere interessi di mora, purché effettui il versamento entro un termine ragionevole dal ricevimento completo della documentazione necessaria. Qualora si verifichi un ritardo significativo per motivi imputabili alla Fondazione, questa può concedere interessi di mora pari al tasso d'interesse corrente del conto.

#### **Art. 11 Trasferimento ad altre forme di previdenza**

1. Il titolare della previdenza può sciogliere in tutto o in parte il rapporto previdenziale utilizzando il proprio capitale previdenziale:

- per un riscatto in un istituto di previdenza del 2° pilastro fiscalmente riconosciuto; oppure
- trasferendolo in un'altra forma riconosciuta di previdenza individuale vincolata del 3° pilastro (ad es. conto 3a o polizza 3a presso un altro fornitore).

2. È ammesso un trasferimento parziale, purché sia conforme alle disposizioni fiscali applicabili, in particolare a quelle relative ai trasferimenti a favore di un istituto di previdenza per l'accredito delle prestazioni previdenziali.

3. I trasferimenti sono possibili fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. In caso di ulteriori redditi da lavoro soggetti all'AVS, i trasferimenti possono essere effettuati fino a un massimo di 5 anni dopo l'età di riferimento AVS.

4. La Fondazione ha il diritto di richiedere all'istituto di previdenza ricevente le informazioni e le conferme necessarie per i trasferimenti.

#### **Art. 12 Commissioni e costi**

1. La Fondazione può applicare commissioni e spese per la gestione dei rapporti previdenziali, l'amministrazione dei conti e dei depositi previdenziali, per i versamenti, i trasferimenti, i prelievi anticipati PPA e altre prestazioni.

2. La tipologia e l'ammontare delle commissioni, nonché il loro adeguamento, sono disciplinati dal regolamento sulle commissioni e sui costi della HBL Fondazione di previdenza 3a, che costituisce parte integrante del presente rapporto previdenziale.

3. Le commissioni possono essere addebitate sul conto previdenziale o detratte al momento del versamento del capitale previdenziale.

#### **Art. 13 Trattamento dei dati, canali di informazione e comunicazione**

1. La Fondazione tratta i dati personali dei titolari della previdenza e dei beneficiari nel rispetto delle disposizioni di legge e della informativa sulla protezione dei dati. Ciò comprende in particolare i dati identificativi, di contatto, contrattuali e relativi alle prestazioni, nonché i dati relativi ai conti e ai depositi.

2. La Fondazione può avvalersi di fornitori di servizi per l'adempimento dei propri compiti, in particolare:

- la Hypothekarbank Lenzburg AG,
- la Finstar AG (in qualità di società controllata dalla Hypothekarbank Lenzburg AG),
- altre banche del gruppo Finstar,
- partner IT e di outsourcing in Svizzera, nella misura consentita dalla legge.

Il trattamento dei dati avviene di norma in Svizzera.

3. La comunicazione con i titolari della previdenza può avvenire per iscritto tramite posta, per telefono o per via elettronica (ad es. e-banking, app del partner, e-mail). La Fondazione può prescrivere o escludere determinati canali di comunicazione.

4. Le informazioni si considerano validamente notificate:  
- in caso di invio per posta: dopo la spedizione all'ultimo indirizzo

noto alla Fondazione,

- in caso di messa a disposizione elettronica tramite e-banking o app partner: nel momento in cui sono consultabili.

5. Il titolare della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione eventuali cambiamenti di indirizzo nonché modifiche sostanziali della propria situazione personale (in particolare stato civile, domicilio, designazione dei beneficiari).

#### **Art. 14 Diritto applicabile e foro competente**

1. A tutti i rapporti giuridici tra il titolare della previdenza e la Fondazione si applica esclusivamente il diritto svizzero.

2. Il foro competente è la sede della Fondazione. Per i titolari di previdenza domiciliati in Svizzera, può essere competente anche il foro del loro domicilio svizzero, nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto imperativo.

#### **Art. 15 Modifiche al regolamento / Diritto imperativo**

1. Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, nel rispetto dei diritti già acquisiti dai titolari della previdenza, qualora ciò sia necessario per garantire il raggiungimento dello scopo della Fondazione o per attuare modifiche delle disposizioni legislative, in materia di vigilanza o fiscali.

2. Le modifiche al regolamento vengono portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza competente e, nella misura in cui ciò sia richiesto dal diritto fiscale, sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

3. La Fondazione informa i titolari della previdenza in forma adeguata in merito alle modifiche sostanziali del regolamento (ad es. tramite il sito web della Fondazione [www.hbl-vorsorge.ch](http://www.hbl-vorsorge.ch), l'e-banking, l'app del partner o per iscritto).

4. Le disposizioni imperative di legge e di diritto di vigilanza prevalgono sulle norme del presente regolamento. Qualora una modifica legislativa dia luogo a una contraddizione, fino all'adeguamento del regolamento si applica direttamente la disposizione di legge.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2026.